

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E LIMITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 della legge 17 dicembre 2019, n. 160/2019.
3. La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
6. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
7. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in osservanza dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il Contribuente, in applicazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente di cui alla Legge 212/2000.
8. Con riferimento alle entrate tributarie, il presente Regolamento non può indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi nonché dell'aliquota e delle tariffe massime dei singoli tributi.

ARTICOLO 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, i tributi comunali, le entrate patrimoniali, ivi compresi i canoni, i proventi, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere individuale e produttivo e tutte le altre entrate (tranne le sanzioni al codice della strada e amministrative) ad esclusione dei trasferimenti erariali e di altri enti del settore pubblico allargato.
2. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi Regolamenti, approvati non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.
3. Il presente Regolamento prevale sui Regolamenti di gestione delle singole entrate attualmente vigenti.

ARTICOLO 3 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni non previste per legge, in sede di approvazione dei Regolamenti riguardanti le singole entrate.
2. Il riconoscimento di agevolazioni (escluse le rateizzazioni disciplinate dal successivo art. 14) è in ogni caso subordinato alla verifica della regolarità della posizione tributaria del Contribuente nei confronti del Comune di Brosso.

ARTICOLO 4 – FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione dei tributi e delle altre entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività di accertamento e riscossione, secondo

quanto previsto dall'articolo 52, comma 5 del D. Lgs. 446/1997 o da normative di riferimento per specifiche entrate. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

2. In caso di un eventuale affidamento a terzi, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali possono essere affidate anche disgiuntamente, e ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalla legge e dai Regolamenti comunali per i funzionari del Comune preposti alla gestione delle entrate. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri a carico dei cittadini e compete in ogni caso al Responsabile della specifica entrata vigilare sull'osservanza del contratto di affidamento secondo quanto meglio definito nel contratto stesso. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi, comporta l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi del Comune; in ogni caso, il gestore presta la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

3. In merito alla riscossione coattiva dei tributi, si procederà alla riscossione diretta. Con deliberazione del Consiglio comunale potrà essere approvato l'affidamento tramite procedura a evidenza pubblica a soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del DPR 602/1973, oppure l'affidamento della riscossione all'Agenzia delle Entrate – riscossione (quale intervento sussidiario all'attività del Comune).

4. Per gli avvisi di accertamento emessi prima dell'entrata in vigore del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, si procederà la riscossione tramite la procedura dell'ingiunzione (ex RD 639/1910), come disciplinata dalla Legge 160 del 2019.

5. Con riferimento alle entrate patrimoniali e alle entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere individuale e produttivo, si stabilisce che la riscossione avverrà attraverso due atti separati, nel seguente modo:

- a) Intimazione attraverso una richiesta di adempimento (da inviare con Raccomandata AR) che ponga tassativamente un termine di scadenza; tale credito è liquido ed esigibile ma è un atto atipico ed impugnabile;
- b) notifica avviso di accertamento esecutivo (che richiami l'atto di cui al punto a)

Rimane salva la facoltà di non effettuare l'atto di cui al punto a), valutata la convenienza economica o particolari esigenze dell'ufficio.

6. E' obiettivo del Comune potenziare tutte le possibili forme di riscossione per ridurre il ricorso alla riscossione coattiva.

ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate dell'Ente e dei relativi procedimenti di accertamento e di riscossione i Responsabili dei Servizi ai quali i singoli capitoli di entrata risultano affidati.

2. È obbligo di tutti i Servizi comunali verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal Contribuente/Utente a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli importi dovuti e agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici, sulla base delle aliquote, tariffe ed agevolazioni stabilite annualmente dalla Giunta o dal Consiglio.

3. A tal fine i Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del Contribuente o dell'Utente dalle leggi ovvero dai Regolamenti, ove esistenti, che disciplinano le singole entrate. In particolare, a ciascun Responsabile competono tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate di propria competenza..

ARTICOLO 6 - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. Fatta eccezione degli incassi dalle sanzioni al Codice della Strada, ai sensi della Legge 160/2019 l'avviso di accertamento esecutivo concentra in un unico documento il contenuto propriamente accertativo con la qualifica

di titolo esecutivo propedeutico all'avvio della riscossione coattiva. Pertanto, una volta notificato l'atto, il riscossore può promuovere le azioni di recupero senza passare attraverso la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n.296.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. In caso di ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo, qualora il Comune agisca in riscossione diretta attenderà 120 giorni prima di iniziare le attività esecutive. Qualora invece il Comune agisca in riscossione indiretta il termine di cui sopra sarà elevato a 180 giorni. La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del Creditore. In pendenza di giudizio il Comune ha il potere di pretendere il pagamento dell'intera maggiore imposta accertata, non applicandosi il criterio della riscossione graduale valevole invece per i tributi erariali. Con riferimento alle sanzioni trova applicazione l'art. 19 del D.Lgs. 472/1997 in forza del quale le sanzioni sono riscuotibili solo dopo la sentenza di primo grado favorevole al Comune nei limiti dei 2/3.

5. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede, solo se in riscossione indiretta, all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

6. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

7. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) il Comune di Brosso;
- b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- c) i soggetti affidatari di cui all'art. 52, c. 5, lett b) del D.Lgs.446/1997.

8. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

ARTICOLO 7 – POTERI ISPETTIVI

1. Il Comune di Brosso si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per l'integrale riscossione delle entrate.

2. Il coordinamento delle attività di ispezione e rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata, anche nel caso in cui venga impiegato del personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

ARTICOLO 8 – SANZIONI

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, definite ai sensi dei D.Lgs. 471, 472 e 473 del 1997 e graduate con deliberazione G.C. n. 360 del 5/11/1998, adottata ai fini dell'individuazione dei criteri che il funzionario responsabile deve seguire nell'attività di controllo sulla base dei limiti minimi e massimi, sono irrogate dal Funzionario responsabile dei tributi.
2. In generale le sanzioni vengono irrogate nella misura minima, qualora il contribuente dimostri di voler collaborare con la Pubblica Amministrazione nello svolgimento dell'attività di controllo sostanziale.

ARTICOLO 9 - COSTI DI ELABORAZIONE E NOTIFICA DEGLI ATTI

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente (compresi gli atti di irrogazione delle sanzioni), può essere effettuata, oltre che a mezzo del messo comunale, anche con l'invio del plico a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o raccomandata atti giudiziari oppure tramite posta elettronica certificata.
2. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21/11/2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12/09/2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18/12/2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11/02/1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
3. Per le ingiunzioni al contribuente verrà addebitato il costo effettivo della notifica e gli oneri di riscossione di cui all'art. 1 comma 803 della legge 160/19.
4. Le procedure di riscossione coattiva affidata al soggetto pubblico preposto alla riscossione nazionale denominato Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono soggette agli oneri disciplinati dalle disposizioni vigenti per la riscossione a mezzo ruolo, di cui al D.P.R. n.602/1973.

ARTICOLO 10 - INCENTIVO DI GETTITO DERIVANTE DALL'ACCERTAMENTO IMU E TARI AI DIPENDENTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma pari al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:
 - a. in parte al potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Entrate preposto alla gestione delle entrate comunali;
 - b. in parte al trattamento economico accessorio del personale del Servizio Entrate, ovvero di personale di altri Servizi, per il raggiungimento di obiettivi anche trasversali annualmente stabiliti.
2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata.

ARTICOLO 11 - RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

1. Il Comune tende a instaurare rapporti di collaborazione con il Contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge e pubblicizza adeguatamente gli istituti correttivi ed agevolativi. Vengono ampiamente resi pubblici tariffe, aliquote, criteri, modalità di computo nonché adempimenti posti a carico dei Contribuenti.
 2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso dell'Amministrazione.
 3. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, alla guida nel calcolo del tributo, nella compilazione dei modelli di versamento e delle dichiarazioni e comunicazioni previste dalla legge.
 4. Il servizio è svolto in forma gratuita ma il Funzionario responsabile del tributo, con proprio provvedimento, disciplina due mesi prima delle scadenze tributarie, le modalità di organizzazione e di erogazione del servizio di assistenza (numero massimo istanze procedibili sia allo sportello che tramite e-mail).
 5. Per garantire il rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e dell'individuazione dell'interessato, non verrà dato seguito alle richieste solo telefoniche e il contribuente verrà invitato ad inviare un'e-mail corredata di una scansione del documento di identità.
- Ogni richiesta fatta per conto di terzi va corredata di relativa delega del delegante e di scansione del suo documento identificativo. In calce ad ogni riscontro fornito all'utente verrà specificato che le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente e che non costituiscono ancora un'operazione di controllo/indagine completa da parte del Comune.

ARTICOLO 12 - VERSAMENTI E RIMBORSI. IMPORTI MINIMI

1. Non verranno emessi avvisi di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a € 10,00.
2. Viene inoltre stabilito per il *principio di proporzionalità* che, in caso di riscossione coattiva diretta, non si farà luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito (maggiorato di sanzioni e interessi ma escluse spese di riscossione) è inferiore a € 25,00. Inoltre, nel caso in cui il contribuente provveda a pagare (senza conteggiare correttamente gli interessi e le sanzioni) l'avviso di accertamento esecutivo in ritardo di oltre 90 giorni, e l'importo residuo delle somme da riscuotere non superi € 10,00 (a titolo quindi di oneri, spese, interessi di mora), il Comune non procederà alla riscossione di tali somme residue.
3. Il rimborso di un tributo è disposto dal Funzionario Responsabile su richiesta scritta e motivata dell'interessato, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento. Sono riconosciuti gli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art 1 comma 165 della legge 296/06. Non si procede ad alcun rimborso qualora l'importo a credito per singola annualità, compresi gli interessi, non superi € 10,00 e qualora il contribuente risulti debitore, a qualunque titolo, nei confronti del Comune.

ARTICOLO 13 - INSINUAZIONE ORDINARIA E TARDIVA NEL PASSIVO DI UN FALLIMENTO

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a € 300,00.
2. L'insinuazione tardiva del passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a € 2.000,00. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, significando che in assenza della suddetta massa non si dovrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.

ARTICOLO 14 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO PER DEBITI TRIBUTARI

1. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate tributarie, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale.
2. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di trentasei rate, tenendo conto che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00.
3. I criteri per la determinazione delle rate da concedere sono i seguenti:
 - a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c. da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e. da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f. da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g. oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
4. La documentazione in grado di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà, da allegare obbligatoriamente all'istanza volta ad ottenere la rateizzazione, a pena di decadenza, è la seguente:
 - a. per le persone fisiche, e quindi anche per le ditte individuali, deve essere allegata la certificazione ISEE, che non dovrà superare l'ammontare di euro 10.000,00;
 - b. per le società di persone, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato o, se in contabilità semplificata, l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un risultato economico fra 0 e 10.000 euro;
 - c. per le società di capitali e gli enti del terzo settore, deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato, da cui emerga un risultato economico fra 0 e 10.000 euro
5. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni che emergono dall'istanze presentate, pur in assenza delle condizioni di cui al precedente articolo, di concedere la rateizzazione nonché di stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rateizzazione.
6. Alle rate che verranno concesse saranno applicati gli interessi di mora, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

7. L'istanza di cui al presente articolo è sottoposta al Responsabile dell'entrata o al soggetto affidatario della riscossione forzata, allegando idonea documentazione volta a dimostrare la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
8. Nel caso si renda necessario procedere celermente alla richiesta di rateizzazione, il debitore può presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, indicando le disponibilità presenti al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, con l'impegno di presentare, entro e non oltre 20 giorni, la documentazione di cui al comma precedente.
9. L'ammontare della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della presentazione dell'istanza o della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
10. Nel caso di rateizzazione di tributi locali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere versata entro il termine di presentazione del ricorso. Sulla prima rata non sono applicati interessi moratori.
11. Il pagamento della prima rata perfeziona l'accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.
12. Nel caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore perde il diritto al beneficio della rateizzazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito.
13. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero debito non ancora sanato sarà immediatamente riscosso coattivamente in un'unica soluzione.
14. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori trentasei rate mensili, rispetto all'originario piano di rateizzazione.

ARTICOLO 15 - INTERESSI SUGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI

1. Gli interessi da corrispondere all'Amministrazione Comunale in forza di avvisi di accertamento sono fissati in misura pari a 1 punto percentuale oltre il tasso d'interesse legale annuo, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ovvero dalla data dell'eseguito maggior versamento.
2. Oltre agli interessi di cui al precedente punto, ai sensi del comma 802 della Legge 160/2019, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'avviso di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 1 punto percentuale.
3. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

ARTICOLO 16 - TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente si difende tramite il

funzionario responsabile delle singole entrate o, per casi particolari o di rilevante importo, può richiedere l'intervento di professionisti esterni.

ARTICOLO 17.– AUTOTUTELA E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Pur nel doveroso approccio di compliance che l'Ufficio tributi/entrate è tenuto ad assumere, l'esercizio dell'autotutela costituisce un potere discrezionale che la normativa vigente pone a supporto dell'ufficio fiscale per dirimere le controversie in via extragiudiziale.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce, comunque, interesse pubblico, il fine di assicurare una equa imposizione fiscale, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché di prevenire l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.
3. L'esercizio del potere di autotutela è in capo al funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge.
4. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, degli atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
5. La revoca dell'avviso di accertamento può avvenire anche con riferimento ad atti definitivi.
6. Nel caso in cui riguardi un atto impugnato, l'autotutela può essere disposta per motivi di opportunità quando:
 - a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
 - b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.
7. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
8. In pendenza di giudizio, l'esercizio dell'autotutela è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Nell'ipotesi in cui emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
9. Il potere di autotutela può essere esercitato dal funzionario responsabile anche qualora l'atto da revoca sia definitivo, in presenza dei presupposti di cui al precedente articolo. In particolare procederà all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
10. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti nei seguenti casi:

- per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
- per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia, quindi, in presenza di situazioni consolidate ed esauritesi nel tempo.

11. La presentazione dell'istanza di autotutela non interrompe i termini per produrre ricorso

ARTICOLO 18 - DIRITTO DI INTERPELLO

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta in carta libera (non sono considerate le semplici richieste verbali allo sportello se non sono formalizzate con istanza scritta), può interpellare il Comune in merito ai casi circostanziati, concreti e personali, per i quali sussiste oggettiva difficoltà di interpretare la normativa applicabile.

2. La richiesta di parere deve contenere oltre ai dati identificativi del contribuente ed alla sottoscrizione, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione. L'interpello deve essere attivato prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari. Il mancato rispetto di tale condizione impedisce che l'istanza si configuri come "diritto di interpello" sul piano degli effetti giuridici, senza eliminare l'obbligo dell'ufficio di emettere il parere.

3. Il Comune deve rispondere al soggetto interessato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il termine può essere motivatamente sospeso dal Comune per richiedere documentazione integrativa. Qualora il contribuente non ottenga alcuna risposta decorsi i 90 giorni, si intende che l'ufficio concordi con l'interpretazione del contribuente, e nessuna sanzione può essere comminata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

4. Considerata la natura preventiva dell'istituto in oggetto, qualora l'ufficio abbia avviato un'attività di controllo con atti a rilevanza esterna (es. invio questionari o sopralluoghi), l'esercizio del diritto di interpello è precluso.

5. Poiché non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale, l'Amministrazione riporterà sul proprio sito istituzionale delle FAQ in merito ai vari tributi e una risposta all'interpello potrà essere il rimando a tali informazioni già fornite telematicamente.

6. L'Ufficio Tributi/entrate provvede a dare risposta nei termini di legge, previa verifica dei requisiti di ammissibilità dell'istanza, formulando risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata AR ovvero mediante pec.

7. Nell'ipotesi in cui l'istanza di interpello sia presentata ad ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'Ufficio Tributi/entrate. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.

8. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Ufficio Tributi può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un congruo termine per adempiere. In tal caso il termine di cui al comma 1 viene sospeso dalla data di spedizione della richiesta alla data di ricezione della documentazione integrativa consegnata o spedita o, in mancanza, decorso inutilmente il termine concesso.

9. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, l'Ufficio Tributi/entrate può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza.

10. La risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.

11. Qualora non venga notificata alcuna risposta al contribuente nei termini di legge, si intende accettata l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.

12. Nell'ipotesi in cui, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'Ufficio Tributi/entrate modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, ne dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente. Questo sarà tenuto ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

13. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

14. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

ARTICOLO 19 - RAVVEDIMENTO

1. Ai sensi della Legge di Bilancio 2020 che ha abrogato il c.1-bis dell'art.13 del D.Lgs n. 472 del 1997, per tutti i tributi comunali è possibile usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso, il quale consente di accedere a riduzioni sanzionatorie calcolate in proporzione sulla base delle tempistiche con cui si regolarizza la propria posizione nei confronti del Comune di Brosso.

2. Per sanare la posizione debitoria, il contribuente essere versare quanto dovuto, pagando contestualmente i seguenti importi:

a. la somma omessa,

b. l'importo della sanzione, calcolata in base alla tardività del versamento e della violazione commessa,

c. gli interessi maturati a giorni, calcolati al tasso legale in base al pro rata temporis, ossia in base ai tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

3. Si precisa che non è ammesso il Ravvedimento per le omesse dichiarazioni TARI degli anni precedenti anche qualora il contribuente si auto-denunci per annualità pregresse; in ogni caso il termine ultimo per ravvedere la presentazione della dichiarazione è 90 gg dalla scadenza.

ARTICOLO 20 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo, né agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti ovvero ad atti di liquidazione dell'imposta.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:

2. i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;

3. i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;

4. i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.

5. Il procedimento di definizione può essere attivato:

a. a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

6. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto

di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

7. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

8. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

9. Non è applicato il contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 4-octies, c. 1, del D.L. n. 34/2019.

10. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, il funzionario responsabile:

- a. dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con A/R;
- b. formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

11. L'accertamento con adesione, in caso di accordo, è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

12. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:

- a. gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
- b. i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
- c. i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
- d. la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

13. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

14. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza è rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

15. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.

16. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

ARTICOLO 21 – RECLAMO MEDIAZIONE

1. L'istituto del reclamo/mediazione è obbligatorio, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, per gli atti di accertamento la cui sorte non supera € 50.000,00 (cinquantamila) e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nel tentativo di evitare l'instaurarsi del contenzioso.

2. Per determinare il valore della controversia di cui al comma precedente, occorre considerare ogni singolo atto notificato, considerando il solo importo del tributo, senza sanzioni, interessi e eventuale accessorio.

3. Sono escluse le controversie con valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.

4. In conformità all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, anche con la proposta di rideterminazione della pretesa, cosicché la presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione, con sospensione dei termini di 90 giorni.

5. Poiché il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso medesimo, purché presentato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.
6. Al termine della proposizione del ricorso/istanza di reclamo-mediazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
7. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso è finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.
8. Il ricorso è improcedibile, in conformità al comma 2, dell'articolo 17-bis, pertanto la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire solo dopo che sia decorso il termine per lo svolgimento dell'istruttoria.
9. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, l'ufficio competente verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, ma la contestuale possibilità di procedere alla mediazione.
10. Nell'ipotesi in cui le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, deve essere redatto apposito verbale, con l'indicazione degli importi dovuti dal contribuente e le modalità di pagamento.
11. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D.Lgs. n. 546/1992.
12. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.
13. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992.

ARTICOLO 22 – COMPENSAZIONE TRIBUTARIA

1. Ai sensi dello Statuto del Contribuente, è ammessa l'estinzione delle obbligazioni tributarie verso il Comune di Brosso tramite l'istituto della "compensazione".
2. Gli uffici comunali procedono d'ufficio a compensare crediti da essi vantati per tributi ed altre entrate con partite debitorie di diversa natura (es. derivanti da contratti di appalto, oppure da precedenti versamenti in eccesso di tributi locali) nei confronti dei medesimi contribuenti.
3. I Contribuenti che vantano crediti di varia natura nei confronti del Comune possono compensarli con gli importi dovuti per qualsiasi tributo comunale. La richiesta, che deve pervenire al protocollo generale, anche mediante raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza del debito, deve contenere le seguenti notizie:
 - l'ammontare dell'imposta a credito che si intende compensare,
 - i motivi che hanno originato il credito,
 - il debito che si vuole compensare.

ARTICOLO 23 - SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti o per parte del territorio comunale interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili (come epidemie e pandemie), che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

In seguito a tale atto, il Funzionario Responsabile del tributo potrà sospendere l'avviso di accertamento, anche alla luce delle altre ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, elencate dal D.M. 37/1997 "Regolamento per l'esercizio del potere di autotutela":

- a) errore di persona

- b) evidente errore logico o di calcolo
- c) errore sul presupposto dell'imposta
- d) doppia imposizione
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza
- g) sussistenza dei requisiti per fluire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione

e tenendo conto che non potrà procedere all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune. Ai sensi del D.Lgs. 159/2015 l'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

ARTICOLO 24 – STRALCIO CREDITI TRIBUTARI INESIGIBILI

1. Obiettivo dell'Amministrazione è incrementare l'attività di riscossione delle entrate accertate nell'esercizio di competenza e negli esercizi pregressi, con particolare riferimento ai tributi e alle tariffe di competenza comunale.
2. Qualora tuttavia siano state poste in essere tutte le misure necessarie alla riscossione di quanto dovuto dai Cittadini senza alcun esito, anche con riferimento alle eventuali attività svolte dalle società esterne incaricate della riscossione coattiva, con propria determinazione, il Dirigente competente procede periodicamente al discarico per inesigibilità delle posizioni, comprese quelle dovuti da soggetti "irreperibili" (irreperibilità assoluta) e i crediti prescritti, e dispone la loro definitiva cancellazione per oggettiva e ragionevole impossibilità della loro realizzazione, totale o parziale, nonostante l'attivazione di tutte le azioni di recupero mediante procedure coattive.
3. Il provvedimento dirigenziale che procede allo stralcio dei crediti inesigibili dovrà dare evidenza di rispettare tutte le condizioni di seguito riportate:
 - a) non siano già pervenute (al Comune o alla società di riscossione) riscontri positivi alle lettere stragiudiziali dai datori di lavoro;
 - b) non siano già stati avviati pignoramenti / ipoteche di qualunque natura;
 - c) non siano state già avviate procedure di fermo amministrativo, oppure siano state attivate ma da più di sei mesi e senza riscontro da parte del contribuente;
 - d) vengano stralciate le partite il cui valore complessivo (comprensivo di interessi maturati, sanzioni e spese di procedura e notifica) sia inferiore o uguale a 400,00 euro.

ARTICOLO 25 - REGIME DEI DATI ACQUISITI, PRIVACY E RISERVATEZZA

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei limiti ivi previsti.
2. Salvo che non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il COMUNE DI IVREA, legale rappresentante il Sindaco pro- tempore, con sede in Piazza Vittorio Emanuele n. 1 Ivrea 10015. Le informazioni relative all'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il COMUNE DI IVREA (DPO) sono disponibili sul sito.
3. In caso di affidamento a terzi di attività che implicino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono tenuti a comunicare al COMUNE DI BROSSO i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento. I dati raccolti da terzi affidatari o concessionari, nell'ambito dell'attività affidata, restano di proprietà esclusiva del COMUNE DI BROSSO e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate nel presente articolo; Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento; Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il COMUNE DI BROSSO.

ART. 26 - ENTRATA INVIGORE

1. Il presente Regolamento, che si compone di n. 24 articoli, entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

1.